

Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio *(adottato nella seduta amministrativa del 12 luglio 2019)*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa metodologica.

A circa quattro anni dalla entrata in vigore del regolamento dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio, la Commissione difesa di ufficio del Consiglio Nazionale Forense, insediatasi in data 23 maggio 2019, ha inteso proporre la modifica ed il *Plenum* del Consiglio Nazionale Forense ha approvato, con conseguente integrale sostituzione del testo previgente, il nuovo articolato alla seduta amministrativa dello scorso 12 luglio.

Le modifiche apportate all'originario impianto regolamentare sono state ritenute necessarie avuto riguardo alle numerose segnalazioni pervenute dai Consigli degli Ordini degli Avvocati oltre che da singoli avvocati inseriti nell'elenco unico nazionale tenuto dal Consiglio Nazionale.

Le modifiche.

La prima modifica riguarda l'**assolvimento dell'obbligo formativo** (*cfr. artt. 1, comma 3 bis e 5, comma 1, secondo periodo*). Nello specifico, come noto, la domanda di permanenza nell'elenco unico nazionale deve essere presentata annualmente e deve essere, contestualmente autocertificato l'assolvimento dell'obbligo formativo, che dunque non può riguardare, come da normativa di settore, il triennio precedente alla presentazione della domanda, ma esclusivamente l'anno antecedente a quello della richiesta. Ciò detto, è ora stabilito che l'obbligo formativo si intende assolto allorché l'avvocato, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nell'elenco unico nazionale ovvero in quello precedente la richiesta di permanenza, abbia conseguito almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del Regolamento "*Formazione continua*" del CNF n. 6 del 16 luglio 2014.

La seconda modifica ha riguardo alla regolamentazione del **corso di formazione e aggiornamento professionale in materia penale**. A fronte delle diverse interpretazioni relative al requisito della biennialità, si è ritenuto necessario, al fine di garantire omogeneità sul territorio, prevedere che il corso debba svolgersi in un arco temporale di ventiquattro mesi. Verificato inoltre che numerosi attestati non riportavano compiutamente le modalità di svolgimento del corso, con

conseguente impossibilità di verificare il rispetto delle indicazioni normative e regolamentari, è stato espressamente stabilito che, in caso di superamento dell'esame, la commissione esaminatrice dovrà rilasciare un attestato nel quale dovrà essere specificamente precisato che il corso, della durata di almeno novanta ore, ha avuto durata biennale (ventiquattro mesi) e che i contenuti delle lezioni sono conformi alle materie stabilite nel modello minimo uniforme di cui all'allegato A del Regolamento. L'individuazione di un modello uniforme di attestato consentirà di velocizzare il procedimento amministrativo di valutazione delle domande di inserimento nell'elenco nazionale proposte ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Regolamento.

La terza modifica riguarda le modalità attraverso le quali deve essere presentata la domanda sia di inserimento che di permanenza. Sul punto erano state adottate dal Consiglio Nazionale le *linee guida nazionali interpretative per l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa di ufficio* che, con la entrata in vigore del nuovo Regolamento, non saranno più operative fatta eccezione per le raccomandazioni e per la parte riguardante la difesa di ufficio avanti agli Organi della Giustizia Minorile.

Ciò detto, allo stato è previsto che l'istante possa compilare esclusivamente per il tramite di una nuova piattaforma informatica gestionale acquistata dal Consiglio Nazionale, ancora in fase di predisposizione e che andrà a regime entro la fine del mese di gennaio 2020, una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 per attestare la partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerale) nel medesimo anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) cui la richiesta si riferisce, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento; nel rispetto del limite che prevede che non possano essere validamente computate più di tre udienze avanti al Giudice di Pace e più di due dove il difensore sia stato nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. (artt. 4 e 6 comma 1 bis)

Al fine di facilitare la procedura di redazione e inoltro delle domande di inserimento e permanenza nell'elenco unico nazionale, la Commissione Difesa di Ufficio e Patrocinio a Spese dello Stato del Consiglio Nazionale, oltre a dotarsi di un nuovo sistema gestionale più semplice ed intuitivo, ha predisposto tutti gli schemi di domanda ed autocertificazione per i richiedenti, e i modelli di parere che il Consiglio dell'Ordine è tenuto ad esprimere sia sulle richieste di iscrizione che su quelle di permanenza . I predetti moduli sono stati inseriti nella piattaforma gestionale in modo che non sarà necessario procedere con allegazioni cartacee.

Sul punto, si significa che la "nuova" piattaforma informatica gestionale sarà molto intuitiva, consentendo all'istante di presentare la domanda semplicemente compilando *form online* predefiniti.

È stato, inoltre, necessario precisare che:

a) il COA dovrà motivare il parere sull'istanza prodotta dall'avvocato che intenda essere inserito nell'elenco unico nazionale ovvero vi intenda permanere. Il parere, dovrà, essere espresso entro gg. 30 (trenta) in caso di inserimento (cfr. art. 4, comma 2 lett. c) e gg. 45 (quarantacinque) in caso di permanenza (cfr. art. 6, comma 2, lett. c), attraverso l'agevole compilazione di un *form online* nella nuova piattaforma informatica gestionale. Si è inteso indicare un termine più lungo per il parere sulle domande di permanenza, dato l'inoltro massivo delle richieste, perlopiù concentrate in prossimità della data di scadenza del termine, cui consegue un maggiore impegno del COA che è tenuto ad esaminarle ai fini del rilascio del parere.

E' stato delimitato il potere dei COA di richiedere integrazioni a colui che faccia domanda di inserimento nell'elenco ovvero che intenda permanervi, al solo anno a cui la domanda si riferisce, ovvero all'oggetto dell'autocertificazione. Il testo previgente, che consentiva di richiedere integrazioni fino a tre anni antecedenti la domanda, si è ritenuto in contrasto con il requisito di comprovata esperienza così come individuato ai fini della iscrizione e della permanenza, che fa riferimento al solo anno a cui la richiesta si riferisce (artt. 4 comma 2 lettera b) e 6 comma 2).

b) le liste dei difensori di ufficio (cfr. art. 15) **sono tenute e gestite dai COA**. È stato precisato che al fine di garantire la continuità della difesa di ufficio, i COA in caso di richiesta dell'iscritto potranno deliberare la sospensione dai singoli turni **con riferimento alla sola lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti** di cui all'art. 15 comma 2 lettera b), e solo in presenza di giustificato motivo addotto e comprovato dall'istante (cfr. art. 11).

Infine, all'art. 13 del Regolamento (*Doveri del difensore di ufficio*) è stato eliminato l'obbligo di cui al previgente art. 11 comma 2 lettera e) che stabiliva che il difensore di ufficio, ove impedito a partecipare a singole attività processuali, era tenuto ad incaricare della difesa un collega iscritto nell'elenco unico nazionale o che avesse conseguito il titolo di specialista in diritto penale. La norma, non recepita nel codice deontologico, si pone infatti in contrasto con l'art. 102 c.p.p., norma di rango primario, che non pone alcuna limitazione alla sostituzione processuale. Sempre all'art. 13 è stata eliminata l'indicazione di cui all'art. 11 comma 2 lettera c) del previgente art. 11 che prevedeva l'impossibilità per il difensore di ufficio di accettare incarichi che non fosse in grado di svolgere adeguatamente. La norma si poneva in evidente contrasto con il principio di obbligatorietà di prestare patrocinio del difensore di ufficio, che non può essere oggetto di rinuncia da parte di quest'ultimo, il quale solo in caso di giustificato motivo, può essere sostituito (art. 97 comma 5 c.p.p.).

Da ultimo **è stato necessario regolamentare la difesa di ufficio innanzi la Suprema Corte di Cassazione, trasfondendo nel testo del Regolamento, le originarie indicazioni contenute nelle linee guida interpretative.**

Sul punto si segnala che il Consiglio Nazionale Forense e la Suprema Corte di Cassazione hanno elaborato un sistema di scelta del difensore che permette alla Corte medesima l'estrazione del difensore attraverso un algoritmo di rotazione che consente di assicurare che tutti i difensori inseriti nell'elenco tenuto dal Consiglio Nazionale possano essere, a turno, essere selezionati.

Per ragioni di uniformità con le previsioni relative alla difesa di ufficio innanzi i Giudici del merito, è stato stabilito:

- che potranno iscriversi nell'elenco dei difensori di ufficio avanti alla Corte di Cassazione gli avvocati abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori che attestino, mediante autocertificazione, di avere partecipato, nel medesimo anno in cui la richiesta viene presentata, ad almeno 3 udienze penali avanti alla Corte, ovvero di avere curato la redazione di almeno 3 ricorsi vertenti su materie penali ex art. 606 c.p.p.;

- ai fini dell'inserimento nella lista il richiedente dovrà altresì attestare, mediante autocertificazione:

a) di non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate con provvedimento definitivo nei 5 anni precedenti la domanda;

b) di avere adempiuto, nell'anno precedente la domanda, all'obbligo formativo di cui all'art. 11 legge 247/2012. L'obbligo formativo si intende assolto allorché l'avvocato, nell'anno precedente la richiesta, abbia conseguito almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del Regolamento "Formazione continua" del CNF n. 6 del 16 luglio 2014, inviando la dichiarazione di autocertificazione all'indirizzo pec difuffcassazione@pec.cnf.it